

Introduzione

¹ La presente convenzione concretizza gli obblighi delle parti per quanto attiene alle disposizioni della Legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (RGPD UE). Essa integra a questo riguardo gli accordi contrattuali ("contratto") tra Swisscom e il cliente. Può trattarsi di un singolo contratto o di più contratti tra Swisscom e il cliente, in cui Swisscom compare come fornitrice di prestazioni nei confronti del cliente.

² La presente convenzione si applica solo nel caso e nella misura in cui siano adempite le seguenti condizioni:

- a) Il cliente è titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'ambito di applicazione della LPD e/o del RGPD UE e
- b) il cliente ricorre a Swisscom nel quadro del contratto quale responsabile del trattamento o sub-responsabile del trattamento per il trattamento di dati personali contemplati dall'ambito di applicazione della LPD e/o del RGPD UE ("dati rilevanti").

1 Oggetto, durata e natura del trattamento dei dati

Oggetto, durata, nonché natura e scopo del trattamento si evincono dal contratto. Le categorie dei dati rilevanti trattati e quelle delle persone interessate, nonché le misure tecniche e organizzative da adottare ("MTO") sono riportate nel contratto o in uno o più allegati alla presente convenzione.

2 Ambito di applicazione e responsabilità

¹ Swisscom tratta i dati rilevanti esclusivamente ai fini dell'adempimento del contratto risp. per le finalità menzionate nel contratto. Il cliente è responsabile per la legalità del trattamento dei dati in sé, inclusa l'ammissibilità del trattamento dei dati su commissione/sub-commissione.

² Le direttive del cliente sono documentate nella presente convenzione e nel contratto. Il cliente ha il diritto di impartire per iscritto a Swisscom, in qualsiasi momento, ulteriori direttive in merito al trattamento dei dati rilevanti. Swisscom ottempera a tali direttive nella misura in cui le stesse sono attuabili e oggettivamente esigibili da Swisscom nel quadro delle prestazioni concordate contrattualmente. Qualora tali direttive comportino maggiori costi per Swisscom o modifichino l'entità della prestazione, si applica la procedura per le modifiche del contratto concordata contrattualmente.

³ Swisscom informa il cliente senza indugio se ritiene che una direttiva violi la LPD o il RGPD UE. Swisscom può in tal caso interrompere l'attuazione della direttiva sino a conferma o ad avvenuta modifica della stessa da parte del cliente. Quanto precede non si applica a direttive del cliente relative all'attribuzione di autorizzazioni di accesso o alla consegna di dati rilevanti al cliente stesso e Swisscom può in tal caso presupporre in ogni momento che queste direttive siano conformi alla legge. È tuttavia autorizzata a esigere dal cliente le relative conferme scritte.

3 Obblighi di Swisscom

¹ Swisscom tratta i dati rilevanti esclusivamente in conformità alle disposizioni del contratto e della presente convenzione. È fatto salvo l'adempimento di obblighi legali, normativi o impartiti dalle autorità da parte di Swisscom.

² Swisscom adotterà le MTO volte alla protezione dei dati rilevanti definite nel contratto e negli allegati alla presente convenzione. Swisscom può adeguare in qualsiasi momento le MTO concordate, finché non si scende al di sotto del livello di protezione concordato. Inoltre, Swisscom verifica costantemente che le MTO concordate siano conformi allo stato attuale della tecnica e, se del caso, suggerisce al cliente l'implementazione di misure supplementari, che possono essere concordate nel quadro di un supplemento contrattuale.

³ Swisscom s'impegna a tenere, per quanto attiene ai dati rilevanti, un registro delle attività di trattamento in conformità all'art. 12 cpv. 1 LPD risp. all'art. 30 cpv. 2 RGPD UE. Su richiesta, Swisscom concederà in qualsiasi momento al cliente di consultare le parti di questo registro interessate dall'erogazione delle prestazioni di Swisscom nei suoi confronti.

⁴ Swisscom assicura che ai collaboratori che si occupano del trattamento dei dati rilevanti del cliente e ad altri ausiliari di Swisscom è vietato trattare i dati rilevanti per finalità diverse da quelle menzionate nel contratto e in deroga alla presente convenzione. Swisscom assicura inoltre che le persone autorizzate al trattamento dei dati rilevanti si sono impegnate a mantenere la riservatezza e/o che sono soggette a un adeguato obbligo legale di segretezza. L'obbligo di riservatezza/segretezza persiste anche dopo la cessazione del contratto.

⁵ Swisscom informa senza indugio il cliente se viene a conoscenza di violazioni della protezione dei dati rilevanti presso di lei o presso uno dei suoi sub-responsabili del trattamento (Data breach). Swisscom informa adeguatamente il cliente, per iscritto (l'e-mail è sufficiente), in merito alla natura e all'entità della violazione, nonché a possibili provvedimenti correttivi. In tal caso, le parti adottano le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati rilevanti e per attenuare le possibili conseguenze negative per le persone interessate, nonché per le parti, e si accordano senza indugio a questo proposito.

⁶ Swisscom comunica al cliente la persona di contatto per le domande relative alla protezione dei dati che si pongono nel quadro del contratto, nonché, nei casi in cui ciò è prescritto ai sensi dell'art. 37 RGPD UE, il responsabile della protezione dei dati.

⁷ Swisscom s'impegna, su richiesta e contro compenso separato concordato in precedenza, a supportare nel quadro delle sue possibilità il cliente nell'adempimento dei diritti delle persone interessate fatti valere nei confronti dello stesso conformemente al capitolo 4 della LPD e al capitolo III del RGPD UE. Inoltre, Swisscom può offrire al cliente, contro separato compenso, ulteriore assistenza, ad es. in relazione a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, una consultazione dell'autorità di controllo, comunicazioni alla stessa, ecc.

⁸ Alla fine del contratto, i dati rilevanti devono essere restituiti o cancellati conformemente alle disposizioni contrattuali. Per la cancellazione dei dati rilevanti, Swisscom impiega procedimenti in uso nel settore IT

4 Obblighi e incombenze del cliente

¹ Nel suo ambito di responsabilità (ad es. sui propri sistemi, edifici, applicazioni/ambienti sotto la sua responsabilità operativa), il cliente adotta autonomamente adeguate misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati rilevanti.

² Il cliente deve informare Swisscom senza indugio, se constata violazioni delle disposizioni del diritto sulla protezione dei dati nella fornitura delle prestazioni della stessa.

³ Il cliente comunica a Swisscom la persona di contatto per le domande relative alla protezione dei dati che si pongono nel quadro del contratto, nonché, nei casi in cui ciò è prescritto ai sensi dell'art. 37 RGPD UE, il responsabile della protezione dei dati.

5 Richieste delle persone interessate

Qualora una persona interessata si rivolga direttamente a Swisscom con richieste di rettificazione, cancellazione, accesso o altri diritti in merito ai dati rilevanti, Swisscom rinvierà la persona interessata al cliente, ove l'attribuzione al cliente sia possibile in base alle informazioni della persona interessata. Il supporto del cliente da parte di Swisscom in caso di richieste delle persone interessate si basa sulla cifra 3.

6 Mezzi di prova, rapporti e audit

¹ Swisscom è tenuta a mettere a disposizione del cliente, su richiesta, le informazioni per documentare il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione.

² Le parti confermano che il rispetto di questo obbligo è di principio dimostrato dal fatto che Swisscom ha la certificazione ISO 27001 o che essa mette a disposizione del cliente, riguardo a determinati ambiti, rapporti ISAE 3402 o ISAE 3000 o rapporti di audit risp. conferme simili, redatti da un terzo indipendente, in merito alle certificazioni menzionate in maniera specifica nel contratto. Sono fatti salvi eventuali diritti di audit definiti nel contratto, nonché diritti di verifica del cliente o delle sue autorità di controllo prescritti imperativamente per legge. In ogni caso, nel quadro di tali audit deve essere rispettato il principio della proporzionalità, nonché tenuto adeguatamente conto degli interessi degni di protezione di Swisscom (segnatamente alla segretezza). Fatta salva una diversa disposizione, il cliente si assume tutti i costi di tali audit (inclusi i costi interni di Swisscom dimostrati che derivano dalla partecipazione all'audit).

³ Qualora, dopo la presentazione delle prove o dei rapporti o nel quadro di un audit, siano constatate violazioni della presente convenzione o vizi nell'attuazione degli obblighi di Swisscom, questa deve implementare senza indugio e gratuitamente adeguate misure correttive.

7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- ¹ Nella misura in cui il contratto non contiene disposizioni che limitano il ricorso a terzi, Swisscom è autorizzata a ricorrere a sub-responsabili del trattamento, deve tuttavia informare anticipatamente il cliente se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ricorre a nuovi sub-responsabili del trattamento o cambia sub-responsabili del trattamento già esistenti. Il cliente può opporsi al ricorso a un nuovo sub-responsabile o al cambio di un sub-responsabile esistente per iscritto, entro un termine di 30 giorni, per gravi motivi di diritto sulla protezione dei dati. Qualora sussista un grave motivo di diritto sulla protezione dei dati, e se non è possibile trovare una soluzione di comune accordo tra le parti, al cliente viene accordato un diritto di rescissione per quanto concerne la prestazione qui interessata.
- ² Swisscom si accorderà, per quanto necessario, con i suoi sub-responsabili del trattamento per assicurare gli obblighi secondo la presente convenzione.

8 Comunicazione all'estero

Ogni comunicazione di dati rilevanti all'estero o a un'organizzazione internazionale da parte di Swisscom è ammessa solo se Swisscom rispetta le disposizioni dell'art. 16 e ss. LPD risp. del capitolo V RGPD UE. Nella misura in cui invece una tale comunicazione di dati rilevanti è desiderata dal cliente risp. avviene su suo mandato, il rispetto delle relative disposizioni compete esclusivamente al cliente stesso.

9 Disposizioni finali

- ¹ La numerazione degli articoli della LPD si riferisce alla versione rivista della LPD (FF 2020 6695). Prima della sua entrata in vigore, le disposizioni concordate in questa sede si applicano per analogia. La durata della presente convenzione si basa sulla durata di tutti i contratti tra Swisscom e il cliente, nell'ambito dei quali Swisscom tratta i dati rilevanti per il cliente, a meno che dalle disposizioni della presente convenzione non risultino obblighi di maggiore durata.
- ² In deroga a eventuali riserve della forma scritta nel contratto, la presente convenzione può essere stipulata o modificata tra le parti anche per via elettronica.
- ³ Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano a complemento degli obblighi stabiliti nel contratto e non limitano questi ultimi. Per quanto attiene alle MTO stabilite genericamente in un allegato alla presente convenzione, in caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto hanno la priorità. Per il resto le disposizioni del contratto continuano ad applicarsi senza variazioni.